

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.632 del 12 marzo 2011

Consiglio Federale n.5 - Milano, 12 marzo 2011

DELIBERA N.342

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>preso atto</u> che è interesse della Federazione rinnovare ed eventualmente ampliare il rapporto

di collaborazione con i Sigg. Andrea Capobianco e Francesco Cuzzolin, rispettivamente assistente allenatore e preparatore atletico della Nazionale Senior

Maschile;

considerato che sono state avviate le trattative con i Sigg. Andrea Capobianco e Francesco

Cuzzolin per addivenire ad un accordo per la stipula del contratto della predetta

collaborazione;

<u>ravvisata</u> la necessità di definire in tempi utili gli aspetti contrattuali;

<u>ritenuto</u> opportuno conferire mandato al Presidente Federale di condurre le trattative per

giungere alla sottoscrizione del contratto;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale di condurre le trattative per addivenire alla stipula del contratto con i Sigg. Andrea Capobianco e Francesco Cuzzolin quali assistente allenatore e preparatore atletico della Nazionale Senior Maschile.

DELIBERA N.343

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.360, assunta nella riunione del 5 e 6 marzo 2010, con la quale

è stata assegnata al Comitato Regionale Piemonte l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2011", che si svolgerà a Torino dal 20 al 25

aprile 2011;

preso atto delle dimissioni del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Sig. Giorgio

Bassignana, presentate in data 24 febbraio 2011;

considerato che in seguito alle suddette dimissioni, il Sig. Pier Augusto Mesturini, Vice Presidente

del Comitato Regionale Piemonte, dovrà provvedere alla gestione della ordinaria

seque: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 – Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

amministrazione del Comitato fino allo svolgimento della prevista Assemblea Straordinaria;

<u>ravvisata</u> la necessità di nominare un Commissario ad acta al fine di garantire la migliore

organizzazione del "Trofeo delle Regioni 2011", tenuto conto delle risorse

economiche disponibili e delle linee guida previste dagli Uffici federali;

considerato che il Commissario ad acta dovrà garantire un coordinamento costante con il Vice

Presidente del Comitato Regionale, per tutti gli aspetti amministrativi connessi

all'organizzazione ed allo svolgimento del "Trofeo delle Regioni 2011";

individuato nel Sig. Giorgio Squarcina, già Consigliere del Comitato Regionale Piemonte, la

persona idonea a ricoprire tale incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare il Sig. Giorgio Squarcina Commissario ad acta per il Trofeo delle Regioni 2011, che si svolgerà a Torino dal 20 al 25 aprile 2011, con l'incarico di garantire la migliore organizzazione della manifestazione, tenuto conto delle risorse economiche disponibili e delle linee guida previste dagli Uffici federali, nonché garantire un coordinamento costante con il Vice Presidente del Comitato Regionale, per tutti gli aspetti amministrativi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione stessa.

DELIBERA N.344

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate preliminarmente le proposte di candidatura pervenute nei termini per il Trofeo delle

Regioni 2012, in programma dal 4 al 9 aprile 2012;

<u>ritenuta</u> la candidatura avanzata dal Comitato Regionale Marche maggiormente aderente ai

requisiti richiesti;

DELIBERA

di assegnare l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2012" al Comitato Regionale Marche.

DELIBERA N.345

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato il documento prodotto dal "Gruppo di Lavoro NAS" a conclusione della riunione del 4

marzo 2011;

seque: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 – Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

<u>valutati</u> in particolare i contenuti dei progetti descritti nel suddetto documento e denominati

"Finali Giovanili", "Campionato di Sviluppo", "Scuola Regionale" e "Progetto B

Dilettanti";

considerata la proposta del Gruppo di Lavoro NAS meritevole di accoglimento per la parte

riguardante i progetti suesposti;

ritenuto il finanziamento di tali iniziative attuabile solo in caso di maggiori ricavi rilevati in

corso d'anno rispetto alle previsioni, come ipotizzati nel documento del Gruppo di

Lavoro NAS;

DELIBERA

di approvare, previa verifica della effettiva disponibilità di bilancio e delle politiche di investimento federali, il finanziamento dei progetti "Finali Giovanili" e "Scuola Regionale" nell'anno sportivo 2010/2011, ed il finanziamento dei progetti "Campionato di Sviluppo" e "Progetto B Dilettanti" nell'anno sportivo 2011/2012.

DELIBERA N.346

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.2, assunta in occasione della riunione del 17 luglio 2010, con la

quale la data di scadenza per il pagamento dei contributi federali da parte delle società partecipanti ai Campionati professionistici è stata uniformata alle scadenze già previste per gli altri Campionati, con effetto a partire dalla stagione sportiva

2011/2012;

esaminata l'istanza avanzata dalla Lega Serie A in data 2 marzo 2011, con la quale viene

richiesta la modifica dei termini di scadenza fissati per il pagamento dei contributi federali da parte delle società partecipanti ai Campionati professionistici riportando

la prima rata al 30 settembre 2011 e la seconda rata al 28 febbraio 2012;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la modifica della delibera n.2 del 17 luglio 2010, fissando le scadenze di pagamento della prima e della seconda rata relative ai Campionati professionistici, rispettivamente al 30 settembre 2011 ed al 28 febbraio 2012.

DELIBERA N.347

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 85 del Regolamento CIA;

visti i criteri di impiego e valutazione degli Arbitri per l'a.s. 2010/2011;

esaminata la proposta del Consiglio Direttivo CIA, volta a modificare i criteri di impiego e

valutazione degli Arbitri rispetto a quanto attualmente in vigore per l'a.s.

2010/2011;

tenuto conto che il Consiglio Direttivo CIA ritiene necessario apportare tali modifiche, al fine di

assicurare maggiore obiettività nella gestione delle promozioni e delle retrocessioni;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, in deroga all'articolo 85 del Regolamento CIA, le modifiche dei criteri di impiego e valutazione degli Arbitri per l'a.s. 2010/2011, come di seguito indicato:

Testo stilato per i raduni precampionato 20 settembre 2010

Graduatoria Play off/out - Graduatoria finale

Entro la fine del girone d'andata dei rispettivi Campionati, il Consiglio Direttivo del CIA determinerà il numero degli Arbitri ritenuti necessari per dirigere le gare di Play Off/Out.

Saranno esclusi dalle liste per i Play Off/Out gli Arbitri che avranno riportato una sospensione superiore a dieci giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale.

Al termine del girone di ritorno della stagione regolare e prima dei Play Off/Out, il Consiglio Direttivo CIA, sulla scorta delle indicazioni della Commissione Valutazioni, procederà alla stesura delle graduatorie degli Arbitri, finalizzate alla individuazione di quelli designabili per detti Play Off/Out.

Al termine di ogni Campionato (Play Off/Out inclusi), il Consiglio Direttivo CIA procederà – con le stesse modalità sopra descritte – alla stesura della Graduatoria Finale mirata alla individuazione degli Arbitri da retrocedere:

- Serie A: esclusione di due Arbitri (ai fini della determinazione numerica delle due unità non influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni). Gli Arbitri esclusi, in deroga all'art.31 del Regolamento CIA, d'età inferiore a quarantaquattro anni saranno inseriti nella 2^ fascia della lista di 1^ Categoria per il Campionato successivo.
- Legadue: esclusione di due Arbitri (ai fini della determinazione numerica delle due unità non influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni).

Integrazioni fatte in data 29 ottobre 2010 dal Commissario Straordinario CIA

Graduatoria Play off/out - Graduatoria finale (pagina 4)

Per TUTTE le Serie dei Campionati Professionistici e non, l'esclusione degli arbitri dalla lista del Campionato di pertinenza, dovrà tener conto delle eventuali defezioni per limiti di età e dimissioni.

- Serie A Dilettanti e A1 Femminile: esclusione di cinque Arbitri armonizzato con le esigenze dei Campionati (ai fini della determinazione numerica delle cinque unità non influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni).
- Serie B Dilettanti e A2 Femminile: esclusione di quindici Arbitri armonizzato con le esigenze dei Campionati (ai fini della determinazione numerica delle quindici unità non influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni).
- Serie C Dilettanti e B Eccellenza Femminile: esclusione di trenta Arbitri armonizzato con le esigenze dei Campionati (ai fini della determinazione numerica delle trenta unità non influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni).

L'esclusione dalla lista sarà automatica, indipendentemente dalla posizione in classifica o dallo status di esordiente, per tutti gli Arbitri che avranno riportato una sospensione superiore ai venti giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale.

Al termine di ogni Campionato (Play Off/Out inclusi), il CIA procederà – con le stesse modalità sopra descritte – alla stesura della Graduatoria Finale mirata alla individuazione degli Arbitri da immettere nelle liste per i Campionati professionistici e non professionistici 2011 – 2012:

- Serie A: di due Arbitri dalla 2^ fascia della lista di 1^ categoria
- Legadue: di quattro Arbitri dalla lista di 2^ categoria
- > Serie A Dilettanti e A1 Femminile: di dieci Arbitri dalla lista di 3^ categoria
- > Serie B Dilettanti e A2 Femminile: di venticinque Arbitri dalla lista di 4^ categoria.
- Serie C Dilettanti e B Eccellenza Femminile: di quarantacinque Arbitri dalla lista di 5^ categoria gestita dalle Regioni.

Il numero sopraindicato dei promuovendi nei vari Campionati è da intendersi come quantità minima prevista

<u>Esordiente – Retrocesso – Limiti (pag. 5)</u>

Sarà definito esordiente l'Arbitro promosso, per la prima volta, nella lista degli Arbitri utilizzabili per le gare del Campionato d'appartenenza. L'Arbitro già retrocesso in precedenti annate sportive **non** è da considerarsi esordiente al momento di una "nuova" promozione al Campionato superiore.

L'Arbitro esordiente non potrà essere retrocesso per motivi tecnici, ma potrà essere nuovamente promosso

Integrazione effettuata nel Consiglio Direttivo CIA Dell'11 gennaio 2011

Serie C Dilettanti e B Eccellenza Femminile esclusione di trenta Arbitri armonizzato con le esigenze dei Campionati (ai fini della determinazione numerica delle trenta unità influiranno le eventuali defezioni per limiti d'età e dimissioni che dovranno essere comunicate entro il 30 giugno).

A seguito del conteggio delle defezioni per limite di età e dimissioni si provvederà alla determinazione dei retrocedibili mediante la posizione/ordine della graduatoria di merito complessiva nazionale.

Per la determinazione della lista degli arbitri da impiegare per il Play-off si provvederà alla selezione dei migliori 40 mediante la posizione/ordine della graduatoria di merito complessiva nazionale e di ulteriori n. 80 arbitro con criterio di ammissione di ulteriori n. 10 arbitri dalla lista di ciascuna "conference"

Le valutazioni rilasciate dagli osservatori durante il procedere dei play-off andranno a sommarsi a quelle acquisite durante la regular season, ai fini sia della prosecuzione delle successive fasi dei play-off che per la stesura della classifica finale, per la scelta dei promossi in serie B dilettanti

Integrazioni fatte in data 29 ottobre 2010 Dal Commissario Straordinario CIA

Esordiente – Retrocesso – Limiti (pagina 5)
Per i soli Campionati Professionistici gli Arbitri, al raggiungimento del cinquantesimo anno di età, per poter proseguire nell'attività dovranno posizionarsi nel **primo quinto** della graduatoria finale (compresi Play Off/Out) e dovranno sostenere e superare i test atletici - secondo le modalità previste dalla FIBA - **tre volte** nel corso dell'anno sportivo.

se promuovibile in base alla graduatoria finale.

L'Arbitro retrocesso, per qualsiasi motivo, dalla lista d'appartenenza a quella immediatamente inferiore **non** sarà considerato esordiente ai fini di un'ulteriore retrocessione.

Per i soli Campionati Professionistici gli Arbitri, al raggiungimento del cinquantesimo anno di età, per poter proseguire nell'attività dovranno posizionarsi nel **primo terzo** della graduatoria finale (compresi Play Off/Out) e dovranno sostenere e superare i test atletici - secondo le modalità previste dalla FIBA - **tre volte** nel corso dell'anno sportivo.

Neutralità degli Arbitri

Per ogni gara saranno designati Arbitri residenti in Province diverse da quelle d'entrambe le squadre, salvo per i Campionati professionistici o per casi di forza maggiore. Per Provincia di residenza dell'Arbitro s'intende quella risultante all'inizio del Campionato.

<u>Intervallo fra due designazioni consecutive per</u> <u>la stessa squadra</u>

Un Arbitro non potrà essere designato ad arbitrare la stessa squadra se non saranno trascorsi almeno **2 turni** di Campionato dalla precedente, salvo casi di forza maggiore.

Numero minimo di visiona ture

Ad ogni Arbitro dovranno essere assicurati, nella stagione regolare, un numero minimo di rapporti degli Osservatori in gare di Campionato di competenza; il numero minimo dei rapporti garantiti è subordinato alla totale disponibilità dell'Arbitro.

Per gli Arbitri dei Campionati professionisti, il numero delle visionature non può essere inferiore a **quattro**.

Per gli Arbitri dei Campionati non professionisti, il numero di visionature non può essere inferiore a **otto**, delle quali due da parte dell'Istruttore tecnico.

Delle otto visionature, quattro dovranno essere garantite nel corso del girone d'andata ed altrettante nel girone di ritorno. Le visionature dell'Istruttore tecnico dovranno essere una per il girone d'andata e l'altra per il girone di ritorno e possono essere realizzate, in via eccezionale, anche a mezzo video, in tal caso gli arbitri interessati dovranno essere informati dall'istruttore.

Gli Arbitri che, per rifiuti, indisponibilità o per quant'altro previsto dall'art.28 del Regolamento CIA, non dovessero raggiungere il minimo delle previste visionature da parte degli Osservatori abilitati, non potranno essere inseriti né nelle liste dei Play off/out, né nelle liste dei promossi; saranno retrocessi se rientreranno nel numero dei retrocedendi a fine anno.

Integrazioni fatte in data 29 ottobre 2010

dal Commissario Straordinario CIA Neutralità degli Arbitri (pagina 5)

Per ogni gara saranno designati Arbitri residenti in Province diverse da quelle d'entrambe le squadre, salvo casi di forza maggiore. Per Provincia di residenza dell'Arbitro s'intende quella risultante all'inizio del Campionato

Variazioni paragrafo effettuate nel Consiglio Direttivo CIA Dell'11 gennaio 2011

Numero minimo di visionature

Ad ogni arbitro dovranno essere assicurati, nella stagione regolare un numero minimo di rapporti degli Osservatori in gare di Campionato di competenza; il numero minimo di rapporti garantiti è subordinato alla totale disponibilità dell'Arbitro.

Per gli Arbitri dei Campionati professionistici, il numero delle visionature non può essere inferiore a **quattro**.

Per gli Arbitri dei Campionati non professionisti, il numero di visionature non può essere inferiore a **sei**, delle quali una da parte dell'Istruttore tecnico del Campionato di riferimento.

Gli Arbitri che, per rifiuti, indisponibilità o per quant'altro previsto dall'art.28 del Regolamento CIA, non dovessero raggiungere il minimo delle previste visionature da parte degli Osservatori abilitati, non potranno essere inseriti né nelle liste dei Play off/out, né nelle liste dei promossi; saranno retrocessi se rientreranno nel numero dei retrocedendi a fine anno

VALUTAZIONE

<u>Principi</u>

Il Consiglio Direttivo del CIA, ai fini della redazione della graduatoria degli Arbitri e della relativa delibera di cui all'art.5 comma [g] del Regolamento CIA, si avvarrà delle valutazioni degli Osservatori, espresse in **giudizi** di merito attribuiti singolarmente per ognuna delle 32 voci, articolate in 4 gruppi, di cui si compone il Rapporto di Valutazione della prestazione arbitrale.

A ciascuno dei 4 gruppi, del citato rapporto di Valutazione, è attribuito un peso valutativo percentualmente diverso rispetto alla globalità, privilegiando su tutti il gruppo riguardante la Tecnica-Conoscenza Regole ed interpretazioni, secondo la seguente scala di valori:

- 1) Aspetto/forma fisica 10%
- 2) Attitudine e disciplina 30%
- 3)Tecnica-conoscenza regole ed interpretazioni 40%
- 4) Meccanica 20%

I Rapporti, verificati durante tutto l'anno sportivo, saranno oggetto di complessivo esame in quattro incontri: metà e fine di ogni girone (andata e ritorno) e al termine dei Play Off/Out da apposita Commissione Valutazione, nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, composta dal Presidente del CIA, dal Responsabile del Settore Osservatori e da un Consigliere CIA. Tale Commissione si avvarrà della consulenza degli Istruttori Tecnici Nazionali, e per i Campionati professionistici, dai rispettivi designatori e, per i Campionati non professionistici, dai rispettivi designatori di nomina FIP.

Per i Campionati non professionistici, gli Istruttori Tecnici Nazionali sono tenuti ad acquisire ed avvalersi della relazione appositamente predisposta dagli Istruttori assegnati ai rispettivi Campionati.

Le indicazioni della Commissione Valutazioni, alla fine dei gironi di andata dei singoli Campionati, prima delle Finali di Coppa Italia, prima dei Play Off/Out e al termine degli stessi, saranno trasmesse al Consiglio Direttivo del CIA, che delibererà la stesura delle graduatorie, finalizzate - in maniera distinta - alla individuazione, per ciascun Campionato, degli Arbitri da designare per Finali di Coppa Italia e Play Off/Out.

Alla fine di ogni Campionato (Play Off/Out inclusi), nello stesso modo il Consiglio Direttivo CIA procederà alla stesura delle graduatorie finalizzate alla individuazione delle promozioni e delle retrocessioni. In ogni fase di verifica, in base alle considerazioni espresse dalla Commissione, gli Arbitri verranno collocati in diverse fasce di merito che saranno loro

Alla fine dei Campionati (Play off/out inclusi), sarà comunicata all'Arbitro la sua posizione in graduatoria.

comunicate alla fine del girone d'andata.

Integrazioni fatte con delibera del Consiglio CIA n. 3 del 17 dicembre 2010

• In tutti i Campionati, per eventuali mancanze comportamentali accertate (anche a mezzo di supporti audiovisivi, articoli di stampa, ecc), l'Arbitro potrà essere soggetto a deferimento per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Limitatamente agli Arbitri dei Campionati non Professionistici, la valutazione in giudizi si espliciterà con una valenza numerica finale secondo una procedura che è oggetto di apposita normativa tenuta a disposizione degli interessati presso gli uffici del CIA.

VALUTAZIONE

Per gli arbitri impiegati nei Campionati Professionistici, verrà adottata la valutazione numerica in uso per gli arbitri impiegati nei Campionati NON Professionistici.

Restano invariati i restanti articoli, come pubblicati nella circolare CRITERI DI IMPIEGO E VALUTAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - ARBITRI - CAMPIONATO 2010 – 2011, del 20 settembre 2010 prot. n° 351.

DELIBERA N.348

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerati gli artt. 106 e 107 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;

<u>viste</u> le note giunte dagli Organi Territoriali federali di Settore in cui, ai sensi della

normativa sopra citata, si segnalano i nominativi di tesserati CIA che nel corso della loro carriera hanno contribuito fattivamente allo sviluppo del gioco della

pallacanestro;

sentito il parere favorevole espresso per le vie brevi dal Presidente del Comitato Italiano

Arbitri, Sig. Tiziano Zancanella;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare i sequenti Arbitri Benemeriti:

La Civita Roberto Abruzzo
Sargiacomo Vittorio Abruzzo
Sgueglia Flaviano Campania
Cacciatore Ugo Campania

Castellari Domenico Emilia - Romagna

Terranova Vincenzo Lazio Gavioli Marco Liguria Provenzano William Liguria Caimi Stefano Lombardia Crepaldi Giorgio Lombardia Croci Giampietro Lombardia Moranti Gianni Lombardia Vaccarini Roberto Lombardia Gullì Francesco Marche Provenziani Franco Marche

Tullio Angelo Marche Paolo Pesando Piemonte D'Aluisio Francesco **Puglia** Leporale Stefano Pualia Monteforte Vincenzo **Puglia** Rizzi Francesco Puglia Antonelli Giorgio Sicilia Trupiano Giuseppe Sicilia Camerini Riccardo Toscana Francia Filippo Toscana Bernhart Alberto Veneto Bertoli Massimiliano Veneto Zanellato Antonio Veneto

di nominare i seguenti Ufficiali di Campo Benemeriti:

De Rosa Anna Maria Campania

Cappucci Carla Emilia - Romagna

Garzya Sergio Puglia Di Pasquale Antonio Toscana Sodano Luigi Trento

- di nominare i seguenti Arbitri Benemeriti d'Eccellenza:

Pini Antonio Lombardia Gatto Roberto Toscana

DELIBERA N.349

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del CNA prevede che gli allenatori tesserati che

abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta

del Presidente del CNA;

<u>esaminate</u> le proposte pervenute dal Presidente del CNA, ing. Giovanni Piccin, su segnalazione

dei Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Campania, Lombardia, Sicilia, Toscana

e Veneto, volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito;

<u>ritenute</u> le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di concedere agli allenatori Nicola RICOTTA, Guido NAPOLITANO, Attilio CAJA, Aldo CACIOPPO, Marco BONCIANI, Francesco MARCELLETTI la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.350

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.90, assunta dal Presidente Federale in data 26 gennaio 2011, con la

quale sono state recepite ed approvate le modifiche al regolamento del premio "Italia Basket Hall of Fame" proposte dalla Commissione degli Onori, nell'ambito

della riunione tenutasi a Milano il 25 gennaio 2011;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.90, assunta dal Presidente Federale in data 26 gennaio 2011.

DELIBERA N.351

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.91, assunta dal Presidente Federale in data 26 gennaio 2011,

con la quale sono state ufficializzate le decisioni della Commissione degli Onori del premio "Italia Basket Hall of Fame" nell'ambito della riunione tenutasi a Milano il 25 gennaio 2011, relativamente ai personaggi insigniti del premio per l'anno 2010 ed a quelli da votare o premiare per l'anno 2011;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.91, assunta dal Presidente Federale in data 26 gennaio 2011.

DELIBERA N.352

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.198, assunta dal Consiglio Federale del 19 e 20 novembre 2010, e la

delibera n.86, assunta dal Consiglio Federale del 21 e 22 gennaio 2011, con le quali sono stati nominati, a far data dal 1° gennaio 2011 e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i Revisori dei Conti dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto;

considerato che con la suddetta deliberazione è stato affidato l'incarico alla Segreteria Generale

di effettuare le necessarie attività per completare l'individuazione dei Revisori dei Conti territoriali per le restanti regioni e contestualmente è stato conferito mandato segue: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 – Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

al Presidente Federale di adottare apposita delibera di nomina degli stessi al fine di renderne l'incarico operativo a far data dal 1° gennaio 2011;

preso atto delle proposte di nomina di Revisore dei Conti territoriale, pervenute dai Presidenti

dei Comitati Regionali Molise, Umbria, Trento e Bolzano;

<u>rilevata</u> la completezza della documentazione fornita dai Presidenti Regionali, comprovante

l'iscrizione dei soggetti segnalati al Registro dei Revisori Contabili e/o all'Ordine degli

Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti;

ritenute le proposte di nomina meritevoli di accoglimento;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere per le motivazioni suesposte;

DELIBERA

- di nominare con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i seguenti Revisori dei Conti territoriali, ciascuno per la regione di competenza a fianco indicata:

NOMINATIVO	REGIONE
Augusto Bianchi	Umbria
Rinaldo Mover	Trento - Bolzano
Paolo Castrignanò	Molise

- di incaricare la Segreteria Generale di effettuare le attività necessarie per completare l'individuazione del Revisore dei Conti territoriale per il Comitato Friuli Venezia Giulia;
- di conferire mandato al Presidente Federale di adottare apposita delibera di nomina del Revisore dei Conti territoriale da individuare.

DELIBERA N.353

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.92, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011, con la

quale è stato autorizzato il dott. Guido Bresolin a prendere posto in panchina, durante gli incontri della squadra Basket Bassano, oltre ai tesserati già previsti dai

Regolamenti federali;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.92, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011.

DELIBERA N.354

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro inerente la formula e le date di

svolgimento della Coppa Italia di serie A Dil., B Dil. e C Dil. anno sportivo 2010/2011 che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

acquisito il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di serie A Dil., B Dil. e C Dil. come da documento allegato per formarne parte integrante e sostanziale.

FINAL FOUR Serie A Dilettanti

Partecipano nº 4 squadre e precisamente:

- le squadre vincenti i due concentramenti disputati nel precampionato (**Consum.it Siena e Benacquista Assicurazioni Latina**);
- le squadre classificate al termine del girone di andata al primo posto di ognuno dei due gironi (Bitumcalor Trento e Adriatica Industriale Ruvo di Puglia).

La formula si articola in semifinali e finali.

Il tabellone delle semifinali sarà oggetto di sorteggio, che sarà effettuato mercoledì 16 febbraio 2011. Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Semifinali - Sabato 19/03/2011

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Finale - Domenica 20/03/2011

Finale 1° posto: vincente gara 1 - vincente gara 2

FINAL EIGHT Serie B Dilettanti

Partecipano nº 8 squadre e precisamente:

- tre squadre vincenti tre dei quattro concentramenti disputati nel precampionato (**Zepa Marostica - A.S.D. Stella Azzurra Roma Molisana Trasporti Campobasso)**;
- quattro squadre classificate al primo posto al termine del girone di andata di ognuno dei quattro gironi (Tirreno Power Vado Ligure A.D. Basket Santarcangelo Sant'Arcangelo di Romagna Bls Chieti Liomatic Reggio Calabria
- una squadra classificata al secondo posto al termine del girone di andata del girone A (**Abc Utensili Varese**).

La formula si articola in:

Quarti, semifinali e finali.

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio, **che sarà effettuato mercoledì 16 febbraio 2011.**

Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Quarti di finale - Venerdì 18/03/2011

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 3: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 4: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Semifinali - Sabato 19/03/2011

Gara 5: Vincente gara 1 - vincente gara 2

Gara 6: Vincente gara 3 - vincente gara 4

Finale - Domenica 20/03/2011

Finale 1° posto: vincente gara 5 - vincente gara 6

FINAL EIGHT Serie C Dilettanti

Partecipano nº 8 squadre e precisamente le compagini classificate al termine del girone di andata al primo posto di ognuno degli otto gironi (Kopa Engineering Cus Torino - Diemme Trade Cremona - Studio Prisma San Vendemiano - Orva Lugo - Asd Montecatini S.C 1949 Montecatini Terme - Il Laghetto Living Gaeta - Geofarma Mola - Food Energy Canicattì).

La formula si articola in:

Quarti, semifinali e finali.

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio, che sarà effettuato mercoledì 16 febbraio 2011.

Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Quarti di finale - Venerdì 18/03/2011

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 3: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 4: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Semifinali - Sabato 19/03/2011

Gara 5: Vincente gara 1 - vincente gara 2

Gara 6: Vincente gara 3 - vincente gara 4

Finale - Domenica 20/03/2011

Finale 1° posto: vincente gara 5 - vincente gara 6

DELIBERA N.355

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>considerato</u> che le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Umbria e

Trentino Alto Adige non hanno organizzato il Campionato Under 19

femminile, per non aver raggiunto il limite minimo di società iscritte;

preso atto della volontà da parte del Settore Giovanile di organizzare, per le regioni

sopra menzionate, un Torneo nazionale di 3c3 con le modalità che verranno emanate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile nella prossima riunione

di marzo 2011;

ritenuto opportuno dover programmare il Torneo all'interno del programma della

Finale Nazionale Under 19 femminile, valevole per l'assegnazione del Trofeo "Vittorio Tracuzzi" che si svolgerà a Caltanissetta dal 16 al 21 maggio 2011,

per dar maggior risalto all'evento stesso;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire, per l'anno 2011, il Torneo Nazionale 3c3 per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Umbria e Trentino Alto Adige che non hanno organizzato il Campionato Under 19 femminile, per non aver raggiunto il limite minimo di società iscritte. Le modalità verranno licenziate dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile nella prossima riunione di marzo 2011.

DELIBERA N.356

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di rinnovo dell'accordo, pervenuta dall'Amministratore Delegato di

Verde Sport spa dott. Giorgio Buzzavo, per la realizzazione del campionato di

Basket giovanile 3vs3 denominato "Join the Game" fino a giugno 2014;

considerato che la realizzazione di tale campionato è coerente con i fini istituzionali del

Settore Giovanile;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile, prof. Eugenio Crotti;

preso atto che le parti convenute, FIP e Verde Sport spa, ritengono che l'accordo in

scadenza a giugno 2011, sottoscritto il 3 giugno 2008, non debba essere

modificato;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di rinnovare l'accordo FIP/Verde Sport per la realizzazione del campionato di Basket giovanile 3vs3 denominato "Join the Game" fino a giugno 2014.

DELIBERA N.357

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.117 del 18 settembre 2010 con la quale sono state

approvate le date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili

maschili e femminili per l'anno sportivo 2010/2011;

preso atto della richiesta pervenuta dal Comitato Regionale Lombardia, quale

organizzatore della Finale Nazionale Under 15 femminile, di anticipare l'inizio

della manifestazione per motivi logistici;

<u>ritenuto</u> opportuno svolgere la manifestazione dal 26 giugno al 2 luglio 2011;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Giovanile, prof. Eugenio Crotti;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare parzialmente la delibera n.117 del 18 settembre 2010 relativamente alle date della Finale Nazionale Under 15 femminile e di autorizzare lo svolgimento della stessa dal 26 giugno al 2 luglio 2011.

DELIBERA N.358

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.96, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2011, con la

quale è stato nominato il Dott. Domenico Consolazio Delegato del Comitato Provinciale di Benevento in sostituzione del dimissionario Sig. Angelo Bovino fino al

termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.96, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2011.

DELIBERA N.359

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.97, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2011, con la

quale è stata prorogata la nomina di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Rovigo al Sig. Riccardo Guolo fino al 14 marzo 2011, al fine di

provvedere all'ordinaria amministrazione;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.97, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2011.

DELIBERA N.360

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle dimissioni del Sig. Sergio Marchegiani, Responsabile dell'Ufficio Designazioni

del Comitato Regionale Abruzzo fino al termine del biennio sportivo 2009/2011;

<u>vista</u> la proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Sig.

Francesco Di Girolamo, di nominare quale Responsabile dell'Ufficio Designazioni in sostituzione del Sig. Sergio Marchigiani, per il biennio 2009/2011, il Sig. Fernando De Panfilis, già Componente dell'Ufficio Gare e di nominare in sostituzione di quest'ultimo per la carica di Componente la Sig.ra Barbara Di Berardino e inoltre di

nominare il Sig. Francesco Di Luzio Componente l'Ufficio Designazioni;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata dal Presidente Regionale Abruzzo, Sig. Francesco di

Girolamo, meritevole di accoglimento;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott.

Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare Responsabile dell'Ufficio Designazioni, in sostituzione del Sig. Sergio Marchigiani, fino al termine del biennio sportivo 2009/2011 il Sig. Fernando de Panfilis già Componente dell'Ufficio Gare e di nominare in sostituzione di quest'ultimo per la carica di Componente la Sig.ra Barbara Di Berardino e inoltre di nominare il Sig. Francesco Di Luzio Componente l'Ufficio Designazioni fino al termine del biennio sportivo 2009/2011.

DELIBERA N.361

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali, ed in particolare l'articolo 36, comma 5 e 6

dello Statuto;

vista la delibera n.223 assunta dal Consiglio Federale in data 20 novembre 2010, con

la quale è stato nominato il Sig. Riccardo Guolo Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Rovigo, e la delibera n.97 assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2011, con la quale è stata prorogata la nomina del sig. Riccardo Guolo quale Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di

Rovigo fino al 14 marzo 2011;

considerato che nella Provincia di Rovigo risultano affiliate meno di 15 società con diritto di

voto;

presa in esame la comunicazione del 6 marzo 2011 del Presidente del Comitato Regionale

Veneto, Sig. Matteo Marchiori, nella quale, come da proposta del Consiglio Direttivo Regionale del 2 marzo 2011, si propone di nominare il Sig. Mauro Giraldo Delegato per la Provincia di Rovigo, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire

alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta del Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

<u>sentito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Dott.

Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare il Sig. Mauro Giraldo Delegato per la Provincia di Rovigo, a decorrere dal 15 marzo 2011 e fino al termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012, al fine della promozione della Pallacanestro e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato.

DELIBERA N.362

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n.94, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011, con la

quale è stato affidato allo Studio Valori, nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della Federazione nel giudizio promosso dal Sig. Chauncey Alan Louis Campanaro nei

confronti della FIP innanzi al TAR del Lazio;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.94, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011.

DELIBERA N.363

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.99, assunta dal Presidente Federale in data 25 febbraio 2011, con la

quale è stato revocato lo stato di morosità della società Basket Trapani per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Monaco Cristoforo/Basket

Trapani;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.99, assunta dal Presidente Federale in data 25 febbraio 2011.

DELIBERA N.364

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la chiamata in causa di terzi notificata alla FIP dall'Associazione Centro Sportivo

Roma Nord in relazione ad un infortunio occorso al Sig. Portelli Ivan in occasione di un incontro di basket svoltosi il giorno 21 marzo 2006 tra le Società Sportive Roma

Nord e Stella Azzurra;

<u>considerato</u> che è opportuno che la FIP si costituisca;

<u>ritenuto</u> opportuno affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa allo Studio

Legale Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;

DELIBERA

di affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa della FIP nel giudizio promosso dal Sig. Ivan Portelli innanzi al Tribunale Civile di Roma.

DELIBERA N.365

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza presentata dal tesserato Claudio Ciampi, volta ad ottenere l'autorizzazione

ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSRLD Nuova Pallacanestro Napoli e del suo Presidente Antonio Cirillo per il recupero di un proprio

credito;

<u>viste</u> le motivazioni addotte nell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Claudio Ciampi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSRLD Nuova Pallacanestro Napoli e del Presidente Antonio Cirillo per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.366

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza presentata dal tesserato Antonio Ambrosino, volta ad ottenere

l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSRLD Nuova Pallacanestro Napoli e del suo Presidente Antonio Cirillo per il recupero di un

proprio credito;

<u>viste</u> le motivazioni addotte nell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Antonio Ambrosino ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società SSRLD Nuova Pallacanestro Napoli e del Presidente Antonio Cirillo per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.367

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza presentata dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Francesco Di

Girolamo, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei

confronti del tesserato Sergio Marchigiani;

viste le motivazioni addotte nell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Francesco Di Girolamo, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sergio Marchigiani.

DELIBERA N.368

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

seque: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 - Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

<u>vista</u> l'istanza presentata dalla tesserata Paola Cremonesi, volta ad ottenere

l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sergio

Marchigiani;

<u>viste</u> le motivazioni addotte nell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Paola Cremonesi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sergio Marchigiani.

DELIBERA N.369

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la delibera n.300, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21 e 22 gennaio

2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in

relazione al lodo Di Stazio Massimiliano/G.S.Riva del Garda;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Di Stazio Massimiliano/G.S. Riva del Garda.

DELIBERA N.370

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la delibera n.301, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 21 e 22 gennaio

2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CUS Chieti ASD (cod. FIP 000155) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in

relazione al lodo Crestani Giulia / CUS Chieti ASD;

<u>preso atto</u> che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CUS Chieti ASD per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Crestani Giulia /CUS Chieti.

DELIBERA N.371

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.297, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011, con la

quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione al lodo Breveglieri Roberto/Fortitudo Bologna SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a

carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di

Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di

persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società Fortitudo Bologna SSDARL non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.372

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.298, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011, con la

quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione al lodo D'Atri Davide/Fortitudo Bologna SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a

carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di

Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di

persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società Fortitudo Bologna SSDARL non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.373

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.299, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011, con la

quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione al lodo Pampani Antonio/Fortitudo Bologna SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a

carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di

Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di

persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

accertato che la società Fortitudo Bologna SSDARL non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.374

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

seque: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 – Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

esaminata la delibera n.95, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011, con la

quale sono state approvate, con effetto immediato, le modifiche apportate al testo

degli articoli 11, 13, 19, 20 e 41 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.95, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011.

DELIBERA N.375

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.100, assunta dal Presidente Federale in data 25 febbraio 2011, con la

quale è stata accolta l'istanza di tesseramento del Sig. MUSCOLINO Giovanni Cesare, presidente della Società TEAM BK VIOLA (cod. FIP 007815), partecipante al Campionato nazionale di Serie B dilettanti, con la quale richiede di poter essere tesserato, in deroga all'articolo 42, lett. b) R.E.Tess., in qualità di atleta a favore della Società Cestistica Gioiese (cod. FIP 045847) partecipante al Campionato di

Promozione;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.100, assunta dal Presidente Federale in data 25 febbraio 2011.

DELIBERA N.376

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>ritenuto</u> opportuno prevedere una norma con la quale si impedisca un nuovo tesseramento a

qualsiasi titolo presso la Federazione per i soggetti che si dimettono prima di adempiere agli obblighi federali nel corso della stagione sportiva precedente al

mancato rinnovo dell'affiliazione;

considerato necessario conferire apposito mandato alla Commissione Carte Federali affinché

elabori una proposta da sottoporre all'attenzione del Consiglio Federale che

regolamenti il principio di cui sopra;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali affinché elabori una proposta di modifica regolamentare che preveda l'impossibilità di tesserare nel corso della stagione sportiva precedente al mancato rinnovo dell'affiliazione soggetti che si dimettono dagli organi direttivi delle affiliate prima di adempiere agli obblighi federali.

DELIBERA N.377

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 42 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento riguardante le eccezioni del

doppio tesseramento;

<u>ritenuto</u> opportuno emendare la normativa di cui sopra, armonizzando il testo con i

Regolamenti federali e con particolare riferimento al Regolamento CIA;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

preso atto altresì del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 42 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come segue:

Art. 42 Eccezioni

- [1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento stabilito dagli artt. 35-36-37-38-39-40, sono ammesse le seguenti eccezioni:
- a) atleta allenatore

OMISSIS

b) atleta - dirigente

OMISSIS

c) atleta - tesserato CIA

E' consentito esclusivamente gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Regionali di tesserarsi come atleti, con l'obbligo di non dirigere gare di campionato nel quale partecipa la società di appartenenza.

Tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.

E' consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua Società.

d) dirigente – allenatore

OMISSIS

e) preparatore fisico - atleta

OMISSIS

f) preparatore fisico – allenatore

OMISSIS

g) preparatore fisico – dirigente

OMISSIS

DELIBERA N.378

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 42 del Regolamento Esecutivo – Gare riguardante l'iscrizione a referto

dell'assistente allenatore e dell'addetto alle statistiche nei Campionati regionali;

ritenuto opportuno emendare la normativa di cui sopra specificando le modalità di iscrizione

e partecipazione secondo le indicazioni del Settore Comitato Nazionale Allenatori;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Comitato Nazionale Allenatori;

<u>preso atto</u> altresì del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 42 del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

Art. 42 Assistente allenatore e addetto alle statistiche nei Campionati regionali

[1] Nei Campionati Regionali è possibile iscrivere a referto un **assistente** aiuto allenatore e/o **e** un addetto alle statistiche con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con **il capo** allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un **assistente** aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è **obbligatorio** indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un **capo** allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

Per poter iscrivere a referto un addetto alle statistiche, è obbligatorio che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un capo allenatore ed un assistente allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

DELIBERA N.379

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico riguardante le

sanzioni cui le società professionistiche incorrono per non aver adempiuto agli

obblighi di natura economico/patrimoniale;

<u>ritenuto</u> opportuno emendare la normativa di cui sopra specificando le modalità di ricorso al

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport a seguito delle sanzioni irrogate ai sensi

dell'articolo sopra citato;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

<u>preso atto</u> altresì del parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come segue:

Art. 29 Sanzioni (del. n. 211 C.F. 19-20/11/2010)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale, solo ed unicamente nei casi disciplinati dal presente articolo e diversi dai casi concernenti l'ammissione ai campionati professionistici disciplinati dal successivo art.30, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso il ricorso per arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento. L'arbitrato è devoluto ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

DELIBERA N.380

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.191, assunta in data 19 e 20 novembre 2010, con la quale è

stato conferito mandato al Presidente Federale di adottare specifiche deliberazioni al

fine di rendere operative le riforme attuate al Regolamento di Giustizia;

considerato che l'art.105 del Regolamento di Giustizia prevede la predisposizione da parte della

CVA di una Lista di Arbitri secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto

riguardo a determinati requisiti sia di capacità che di terzietà ed indipendenza;

<u>ritenuto</u> pertanto necessario porre in essere gli atti idonei a selezionare i possibili

componenti la lista medesima;

<u>ritenuto</u> altresì che all'art.116 del Regolamento di Giustizia è regolamentata la nuova

procedura di ingiunzione, il cui carico è rimesso ad Arbitri Unici, nominati dal presidente della CVA, tra coloro che fanno parte della lista di cui all'art.105 del Regolamento di Giustizia, figura per la quale va prevista e regolamentata una forma

di compenso per la attività svolta;

valutato opportuno conferire mandato alla Commissione Carte Federali di individuare sia il

percorso procedurale che i criteri e le modalità attraverso cui addivenire alla formazione della lista ed il compenso all'Arbitro Unico per la procedura di cui

all'art.116 del Regolamento di Giustizia;

DELIBERA

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali affinché provveda ad individuare sia il percorso procedurale che i criteri, nonché le modalità attraverso cui addivenire alla formazione segue: Comunicato Ufficiale n.632 del 12 marzo 2011 – Consiglio Federale n.5 (Milano, 12 marzo 2011)

della lista di cui all'art.105 del Regolamento di Giustizia e provveda a stabilire il compenso dell'Arbitro Unico per la procedura di cui all'art.116 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.381

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata delibera n.93, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011, con la quale

è stato autorizzato l'utilizzo dell'instant replay in occasione delle gare di semifinale e

finale della Final Four 2011 di Legadue;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.93, assunta dal Presidente Federale in data 4 febbraio 2011.

DELIBERA N.382

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata delibera n.98, assunta dal Presidente Federale in data 18 febbraio 2011, con la

quale è stato autorizzato l'utilizzo dell'arbitro stand-by in occasione della gara di

finale della Final Four 2011 di Legadue;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.98, assunta dal Presidente Federale in data 18 febbraio 2011.

DELIBERA N.383

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n.91, così come modificata dal D.L. 20/09/96

n.485, convertito nella Legge 18/11/96 n.586;

preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data

09/07/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana

Pallacanestro un Settore Professionistico;

ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive

modifiche, la normativa relativa ai criteri per l'ammissione ai Campionati

professionistici s.s.2011/2012;

sentita la Commissione Tecnica di Controllo delle Società Professionistiche (Com.Te.C.);

<u>visti</u> i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal

Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1410 in data 19 maggio 2010;

considerato il previsto rinnovo delle Convenzioni siglate dal Presidente Dino Meneghin con

Agenzia delle Entrate ed Enpals;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche ai Campionati professionistici **s.s.2011/2012**.

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

aver dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:

1. avere al 31 marzo 2011 un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **2,0** - come desumibile dall'apposito prospetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai componenti l'organo di controllo. L'indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2011, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2010.

Si precisa che l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le Società:

- che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00**;
- che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A ed Euro 350.000,00 per Legadue;
- Un parametro R/I superiore a 10.

Le Società che nella stagione sportiva **2010/2011** hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2010 – 31/03/2011 aumentati del 20%.

Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo 2011, dovrà essere finanziato con mezzi propri nella misura minima del 50% (cinquanta per cento).

Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali "giocatori prima squadra", dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.

I mezzi propri sono rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, dalle riserve ordinarie e straordinarie, dagli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, dai finanziamenti soci postergati ed infruttiferi, dai versamenti in conto futuro aumento di capitale e di copertura perdite.

2. aver adempiuto fino al <u>30 aprile 2011</u> ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;

3. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per IRPEF/IRE e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (ENPALS ed INPS) fino al 30 aprile 2011 compreso (pagamento F/24 entro 16 maggio 2011), ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.; nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per IRES, IRAP, IVA fino al 31 dicembre 2010.

Si precisa inoltre che saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni e gli interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del 30/04/2011.

In presenza di debiti per imposte, contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'ENPALS, INPS, Agenzia delle Entrate e/o Enti o Società competenti alla riscossione in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
- 4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla F.I.P., ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;
- 5. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A o di Legadue, come meglio precisate all'art.2 dei rispettivi Regolamenti Tecnici Esecutivi. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2011/2012;
- 6. non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2011 così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale;
- 7. aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.
- aver presentato, entro il termine del 31 maggio 2011 alla F.I.P., e per conoscenza alle Leghe riconosciute dalla F.I.P., la seguente documentazione:
- a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui <u>all'allegato A</u>;
- b) prospetto relativo al rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2011, redatto secondo lo schema di cui <u>all'allegato B</u> e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera, la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediate incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale,

- con versamenti in conto futuro copertura perdite,
- nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato,
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci, regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'Organo di Controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.;
- c) situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2011 redatta secondo lo schema di cui <u>all'allegato C</u>;
- d) dichiarazione di avvenuto pagamento di emolumenti, contributi Enpals, ritenute IRE/IRPEF e Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativo allegato D riferito al solo mese di **aprile 2011** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento;
- e) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2011**;
- f) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di **IVA, IRES** ed **IRAP** fino al **31 dicembre 2010**;
- g) certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti;
- h) copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- i) attestazione del Collegio Sindacale che alla data del <u>31 marzo 2011</u> la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine del <u>31 maggio 2011</u>. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati <u>esclusivamente</u> in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro <u>la data dell'11 luglio 2011</u>;
- j) eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2011**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, q, h, i, j.

Se già appartenenti ai campionati non professionistici e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2011**, alla F.I.P. e alle Leghe

riconosciute dalla F.I.P. a norma del Titolo VI art. 58 dello Statuto Federale, in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla F.I.P., lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla F.I.P. ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti a, d, e, f.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **1º luglio 2011** anche tramite telefax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni <u>entro e non oltre</u> <u>il termine perentorio dell'11 luglio 2011</u>, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. <u>Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.</u>

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 1º giugno 2011**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **12 luglio 2011** la Lega Società di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicheranno alla F.I.P., a mezzo fax, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo della Lega Società di Pallacanestro Serie A e dall'art. 2 del Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alle Leghe.

Entro la data del **15 luglio 2011** la Com.Te.C. comunicherà l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **17 luglio 2011** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti all'Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni

nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.384

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 4 della legge n.91 del 1981, ai sensi del quale può essere stipulato un

accordo collettivo tra una Federazione Sportiva Nazionale ed i rappresentanti delle

categorie interessate;

<u>considerato</u> il testo dell'attuale accordo collettivo vigente;

ritenuto opportuno rinnovare l'accordo fino al termine della stagione sportiva 2012/2013;

visto il nuovo testo proposto dell'accordo collettivo FIP/USAP/Legadue redatto d'intesa tra

le rappresentanze interessate;

<u>preso atto</u> del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo collettivo FIP/USAP/Legadue come predisposto dalle parti.

DELIBERA N.385

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.DIL. BASKET VALCESANO (cod. FIP 043133)

iscritta al Campionato 2º Div. Maschile in merito al trasferimento di sede;

<u>rilevata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 lettera A del

Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.DIL. BASKET VALCESANO (cod. FIP 043133) da SAN LORENZO IN CAMPO a MONDAVIO (PS) - 61040 Via CESANENSE 197 61040 - S. MICHELE AL FIUME.

DELIBERA N.386

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione ASD BASKET

BRESCIA LEONESSA (cod. FIP 051820) con sede in BRESCIA, iscritta al Campionato

A Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del

Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ASD BASKET BRESCIA LEONESSA a BASKET BRESCIA LEONESSA SRLSSD con sede in BRESCIA, VIA OBERDAN 140.

DELIBERA N.387

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

<u>visti</u> gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1º agosto 2001, con la

quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai

fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate

risultano conformi alle vigenti disposizioni;

<u>ritenute</u> le richieste meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052124	LO	$\nu \nu = 1$	A.S. DIL. OLTREPO BK SPARTANS	VIA LAMARMORA, 9	VOGHERA
052142	VE	VR	A.S.D. B. SCALIGERA OSTIUM	VIA ALBARELLE, 30	GAZZO VERONESE
052149	CM	NA	NUOVA X5 BASKET 2010		GIUGLIANO IN CAMPANIA
052155	LO	VA	A.S.D. NORD VARESE BASKET	VIA VERGA 16	VEDANO OLONA
052158	LO	MI	SSD ARL SAN CARLO SPORT	CORSO MAGENTA 71	MILANO
052164	LO	BS	ASD POL. COMUNALE OME	PIAZZA MERCATO 1	OME
052171	ΡI	11()1	ASD G.S.SACRO CUORE SAVONERA	STRADA TORINO DRUENTO 31	COLLEGNO
052199	LA	RM	PEGASO BASKET ROMA ASD	VIA MAESTRO G. CAPOCCI 14	ROMA

r					
052202	so	PA	ASD PGS VILLAUREA	VIA SAN DOMENICO SAVIO N. 4	PALERMO
052209	ΡI	BI	ASD VIVERONE LAKERS BASKET	VIA MARCHESE DI GATTINARA	VIVERONE
052217	LO	BS	A.S.D. BLACK PANTHERS BK CLUB	VIA GOLGI 14	PASSIRANO
052219	LO	ΜI	ASD POLISPORTIVA OSBER	PIAZZA GASPARRI 11	MILANO
052235	SA	SS	ENDAS BASKET SASSARI	VIA DE GASPERI 6/D	SASSARI
052244	SO	AG	ASD BASKET RIBERA	VIA MACALUSO N. 1	RIBERA
052250	UM	PG	BASKET SAPHIRA ASS. DIL.	VIA GRAN SASSO, 1	FOLIGNO
052259	SA	vs	ASD SCUOLA BASKET VILLACIDRO	VIA SASSARI, 9	VILLACIDRO
052291	PΙ	NO	ASD VICTORIA PALL. NOVARA	VIA PIAVE 3	NOVARA
052303	ВА	PΖ	A.S.D. POLISPORTIVA BASILIA	VIA DEI CEDRI,7	POTENZA
052341	LA	FR	CUS CASSINO ASD	VIA APPIA NUOVA SNC	CASSINO
052349	so	ст	PGS SAN FILIPPO NERI ASD	PIAZZA S. DOMENICO SAVIO N. 8	CATANIA
052370	SA	OG	ASD BASKET LANUSEI	VIA GALILEI, 22	LANUSEI
052377	LO	PV	ASD BASKET CLUB CILAVEGNA	PIAZZA GARIBALDI 26	CILAVEGNA
052383	CA	RC	A. DIL. G. ITALIA BASKET	SBARRE INFERIORI 359	REGGIO DI CALABRIA
052387	PU	BR	ASD ROBUR	VIA NEGRAMARO, 15	BRINDISI
052391	PU	BR	ASD ALL STAR BASKET	VIA P. PIO DA PIETRALCINA, 33	FRANCAVILLA FONTANA

DELIBERA N.388

Il Consiglio Federale;

<u>visti</u>

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata

l'opportunità di gestire le risorse economiche federali secondo le migliori e più efficaci strategie di investimento che consentano di perseguire i fini istituzionali;

DELIBERA

di destinare, a partire dalla stagione sportiva 2011/2012, i ricavi relativi ai premi NAS per finanziare l'attività istituzionale federale.

Roma, 12 marzo 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Bertea)

(Dino Meneghin)